

## Capitolo 1

### Patrimonio culturale e turismo: riflessioni intorno a un binomio territoriale nella prospettiva della sostenibilità

Stefania Cerutti

#### Patrimonio ed *heritage*: radici, eredità, rappresentazioni

Sino a poche decadi prima degli anni Duemila, la parola “patrimonio” veniva ancora ampiamente utilizzata in senso proprio, e comune, per designare un’eredità acquisita (Tantillo, 1998; Novellino, 2009; Dansero *et al.*, 2014). La sua etimologia va ricercata in *pater monere*, che in latino rimanda a ciò che appartiene al *pater familias*, ovvero al complesso di beni posseduti che trapassano di padre in figlio; il termine inglese corrispondente, *heritage*, significa anche eredità. Curioso sottolineare come il suffisso -monium consenta di collegarlo al termine *alimonium*, “alimento”, risalente ad *alere*, “nutrire” (Devoto, 1966) e di rimandare quindi alla sfera della cura e dell’accudimento alimentare. Si tratta dunque “di una bella parola molto antica, originariamente legata alle strutture familiari radicate nello spazio e nel tempo e quindi di tipo privato, individuale, in cui però appare il riferimento al sostentamento nutritivo per il nucleo familiare” (Poli, 2015, p. 123). Come ricorda André Chastel, “le mot est ancien, la notion semble immémorable” (Babelon, Chastel, 2012, p. 5)<sup>1</sup>. Il patrimonio si ergeva a una dimensione quasi sacra, poiché eletto bene ereditario che “descend suivant les lois des pères et des mères aux enfants” (Audrerie, 1997, p.3); componente fondamentale della famiglia, doveva essere rispettato e protetto (Vecco, 2007).

Il patrimonio viene considerato, nella cultura occidentale, una nozione di reinvenzione moderna, il cui significato attuale discende dai risultati dell’evoluzione storica iniziata con la Rivoluzione francese (*ibidem*); grazie all’affermarsi di una coscienza collettiva, l’ambito di competenza del patrimonio si è infatti spostato dalla famiglia alla nazione, perdendo il suo carattere sacro e divenendo un bene comune. In quanto portatore di un grande valore di memoria, il patrimonio rappresenta un elemento che contribuisce alla creazione dell’identità nazionale, in cui si rispecchia e che contribuisce a rigenerare. Riqualficato con diversi aggettivi (genetico, naturale, storico, ecc.) diviene un concetto “nomade” (Choay, 1995). La sua definizione, precisa e di iniziale accezione giuridica, assume così contorni più sfumati e complessi: subisce, infatti, una notevole espansione sino ad includere pressoché ogni sorta di scambio o relazione intergenerazionale, sia tra società che tra individui (Baschiera, 2013). “*Heritage denotes everything we suppose has been handed down to us from the past*” (Lowenthal, 2005, p. 81). Diviene patrimonio attuale o potenziale ciò che fa riferimento all’ampio bagaglio culturale, sociale, economico all’interno di un contesto familiare così come di una città o di un intero Paese. È interessante notare come nel tempo si siano intrecciate trasformazioni nella concezione dell’*heritage*<sup>2</sup> che hanno delineato prospettive diverse<sup>3</sup>, a partire dal profilo semantico. Per restare in ambito francese, basti ricordare che nel dizionario del 1970 il termine “*patrimoine*” indicava ancora il bene proveniente dal padre e dalla madre, con una accezione legata prettamente alla successione in ambito familiare. Nel 1980 diventava anche la proprietà trasmessa dagli antenati, il bene culturale di una comunità, di un paese, dell’umanità (Nora 1997, p. 14). A partire dagli anni Ottanta, oltre all’ampliamento di significato viene dunque registrato un cambiamento di percezione: se da un alto esce di scena il riferimento a un insieme di beni, di valore principalmente economico legittimamente tramandato, dall’altro il patrimonio viene investito di inedite responsabilità e funzioni, passando da entità statale, asettica a patrimonio sociale, comunitario di carattere simbolico, legato alla memoria collettiva condivisa (Bellato, 2015).

---

<sup>1</sup> La formazione del patrimonio culturale viene fatta risalire al culto dei morti, ragione per cui la dimensione memoriale diventa un carattere distintivo del concetto di patrimonio. Secondo Babelon e Chastel, la realtà complessa rappresentata dal patrimonio si condensa storicamente in sei momenti fondamentali “*qui sont autant de composants de cette réalité*” (Babelon e Chastel, 2012): a quello originario religioso seguono il momento monarchico, il momento familiare, il momento nazionale, il momento amministrativo e quello scientifico.

<sup>2</sup> “L’espressione d’ambito anglosassone *heritage studies* (di cui non esiste un equivalente in italiano) definisce perfettamente l’insieme articolato di percorsi di ricerca e carriere scientifiche sviluppatasi in un contesto transnazionale che ormai condivide definizioni, problematizzazioni concettuali, strumenti legislativi, iter formativi e *curricula vitae*” (Bollati, 2015, p. 220).

<sup>3</sup> In merito ai cambiamenti sul piano giuridico e istituzionale si rimanda al [paragrafo 3](#).

Analogamente a quanto accaduto al sostantivo, si ricorre all'aggettivo o declinazione "patrimoniale" non solo per indicare la possibilità di disporre di beni, o servizi, correlati pur in modo vago a un qualche passato o a una certa storia, ma per trasmettere una sensazione di generalizzata qualità, continuità o semplicemente familiarità e benessere con quanto sedimentato e riscoperto (Graham *et al.*, 2000). Passato, storia e patrimonio sono termini intrinsecamente legati tra loro e, in particolare, alle coordinate e percezioni del presente. L'esistenza di un passato, inteso come realtà oggettiva, non viene infatti ritenuta una precondizione sufficiente affinché si crei un patrimonio. Il concetto del tempo resta certamente centrale e funzionale alla sua definizione: in questa prospettiva, il patrimonio è un punto di vista del presente ovvero uno sguardo fatto dal presente (*idibem*). Assume, dunque, una carica soggettiva importante eleggendo le persone "dell'oggi" quali creatori del patrimonio, o co-creatori, e non passivamente i suoi ricevitori o trasmettitori (Pollice, Rinaldi, 2012; Lupo, 2019). Sotto questo profilo, il patrimonio diviene il motore evolutivo della vita sociale dell'umanità perché "è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana" (art. 2, Convenzione Unesco 2003). Colto in questa accezione ampia e relativa, il patrimonio può essere concettualizzato entro la cornice interpretativa della rappresentazione (Hall, 1997; Cassatella, 2003; Magnaghi, 2005; Bodo, Cifarelli, 2006; Porcelli, 2018). "*It is by our use of things, and what we say, think and feel about them - how we represent them - that we give them a meaning. In part, we give objects, people and events meaning by the frameworks of interpretation which we bring to them. In part, we give things meaning by how we use them, or integrate them into our everyday practices*" (Hall, 1997, p. 3). Tale cornice consente di evidenziare come e quanto la contemporaneità faccia da ponte tra "i passati" e "i futuri" possibili, attivando un "circuito culturale" (Hall, 1997) di cui anche il patrimonio può essere parte (Graham *et al.*, 2000). Emerge in tal senso un intricato rapporto tra la produzione, il consumo, la regolazione del patrimonio in chiave culturale ed economica<sup>4</sup>. I significati sono attribuiti e filtrati dalle identità, prodotti e scambiati attraverso fitte interazioni sociali; essi sono altresì prodotti e ri-generati mediante l'uso e il consumo stesso. I significati regolano e organizzano infine i comportamenti e le pratiche mediante un *set* di regole, norme e convenzioni. È in questo modo che il patrimonio assume il ruolo di "pratica significativa" (Graham, 2006). (figura 1).

Il patrimonio rappresenta, e viene rappresentato, come un fatto culturale. Esprime un insieme di significati condivisi, di campi semantici; diviene linguaggio, sistema e, come precisato nei prossimi paragrafi, modalità di lettura del territorio nelle sue matrici storiche, sociali e identitarie.

#### Figura 1 – Un circuito del patrimonio

Fonte: adattamento da Hall, 1997

Il patrimonio si manifesta, dunque, come insieme di attributi, di rappresentazioni e di pratiche fissate su un oggetto non contemporaneo di cui viene decretata collettivamente l'importanza presente intrinseca (ciò per cui questo oggetto è rappresentativo di una storia legittima degli oggetti della società) ed estrinseca (ciò per cui questo oggetto cela dei valori supportanti una memoria collettiva), che esige che venga conservato e trasmesso (Lazarotti, 2003). E ancor prima compreso.

#### Figura 2 – Heritage Cycle Diagram

Fonte: adattamento da Thurley, 2005

È in questa cornice che si innesca quello che Thurley definisce *Heritage Cycle Diagram*, poiché la comprensione, messa in valore, protezione e fruizione del patrimonio rappresentano aree operative e dinamiche tra loro correlate, che si susseguono, che si sostanziano e ri-alimentano in funzione di una dimensione partecipativa. In senso orario, quadranti e frecce presentate in figura (figura 2) pongono enfasi sulla natura dinamica e imprescindibile del ruolo giocato dalle "persone", intese in senso lato e quindi come categoria inclusiva degli *stakeholder* territoriali: comprendendo il patrimonio lo valorizzano, valorizzandolo se ne prendono cura, tutelandolo ne possono fruire ed esserne motivati, fruendone vengono nuovamente motivate dal desiderio di conoscerlo meglio

---

<sup>4</sup> La dimensione socio-economica del patrimonio, e in particolare del patrimonio culturale, verrà presentata in relazione al turismo nel [paragrafo 4](#).

(Thurley, 2005). E così il ciclo si rinnova, arricchendo il patrimonio stesso di sensi, valori e significati che esprimono la soggettività e la cultura di chi lo apprezza e ne determina i processi di patrimonializzazione, anche impliciti.

### **Cultural heritage e territorio, lo sguardo della geografia tra valori e relazioni**

Il *cultural heritage* è indubbiamente un concetto articolato e piuttosto sfuggente; mutato e mutevole nel tempo, comprende valori culturali, estetici, simbolici, spirituali, storici ed economici (Rizzo, Mignosa, 2013). La sua denotazione di concetto “sfuocato” (*ibidem*) emerge in relazione alle diverse definizioni che vengono proposte e che lo identificano come “nozione polisemica” (Rech, 2019), “costrutto sociale multidimensionale” (Amestoy, 2013), “processo ed esperienza” (Bortolotti *et al.*, 2008).

Nel paragrafo successivo verrà proposto un focus sull’evoluzione delle tipologie distintive e tassonomiche, generate dall’evoluzione di documenti e carte a livello nazionale ed internazionale. In ottica generale, e sintetica, basti qui ricordare che “*the cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions and values*” (ICOMOS, 2002<sup>5</sup>). Si condensano in esso “le tracce e le espressioni del comportamento e della comunicazione umana ereditate dai nostri antenati e che scegliamo di conservare perché, sia come individui che come collettività, attribuiamo ad esse un valore” (De Troyer e Vermeersch, 2005, p. 12).

Il concetto di “valore” non corrisponde al termine più familiare di “valutazione”, legato a considerazioni prevalentemente economiche (Niglio, 2012). Esso può essere ricondotto nell’alveo di significati più articolati (Godbout, 1992). Come sintetizzato da Bassi, il valore di legame indica non ciò che vale in sé, ossia il valore d’uso, o ciò che vale in relazione ad altri oggetti, ossia il valore di scambio, ma ciò che vale nell’ambito delle relazioni che intercorrono in una rete di correlazioni mediante cui si stabiliscono i legami tra i soggetti. Ogni cosa può assumere valori diversi in funzione della propria capacità di favorire, e rafforzare, legami di natura sociale. In genere si tratta di uno scambio simbolico, che contiene in sé la memoria della forza del legame, ovvero un valore affettivo del rapporto che lega i soggetti dello scambio tra loro e con il *milieu* territoriale (Cicerchia, 2002). In tal senso, il prezzo diviene memoria del valore di scambio di un oggetto, la gratuità ne esprime il valore di legame (Bassi, 2010). In riferimento al patrimonio, molteplici sono le dimensioni valoriali poiché molteplici sono i modi con cui reinterpretare il passato, sia in termini di esperienza personale che in ottica condivisa, collettiva, di comunità.

Il patrimonio culturale vive una relazione indissolubile tra la dimensione fisica che lo costituisce, e che lo ancora ai processi sedimentari, e l’immaginario che è in grado di evocare, e che lo rapporta alla sua proiezione/percezione anche valoriale. Grazie a questa doppia anima, e al binario temporale sotteso, il *cultural heritage* mantiene il suo legame con il sistema di valori, la storia, il territorio e la popolazione che lo ha prodotto e realizzato in un dato tempo e in un dato spazio, determinandone l’unicità<sup>6</sup>. Si tratta, dunque, di un concetto mobile, che si delinea come interfaccia dinamica tra passato-presente-futuro.

Per fondare una comprensione della natura e del contenuto del termine “patrimonio culturale” si ritiene utile soffermarsi sui due elementi che lo compongono: “cultura” e “patrimonio”. Adottando la definizione di “cultura” data dall’antropologo Sider si chiarisce la complessità della questione definitoria: “*culture is a totalizing concept because everything becomes, or is considered, culture. There are material culture, ritual culture, symbolic culture, institutions, patterned behaviour, language-as-culture, values, beliefs, ideas ideologies, meanings and so forth. Second, not only is almost everything in a society culture, but the concept is also totalizing because everything in the society is supposed to have the same culture (as in the concept of culture as shared value*” (Sider, 1996). Questa definizione sottolinea che esiste un forte elemento intangibile nella cultura e che le componenti materiali costituiscono solo una parte di tutto ciò che potrebbe essere considerato “cultura”. Il *cultural heritage* ne costituisce una categoria più limitata, in cui il patrimonio agisce “*as a qualifier which allows us to narrow it down to a more manageable set of elements*” (Blake, 2000).

<sup>5</sup> [http://www.cultureindevelopment.nl/Cultural\\_Heritage/What\\_is\\_Cultural\\_Heritage](http://www.cultureindevelopment.nl/Cultural_Heritage/What_is_Cultural_Heritage)

<sup>6</sup> <https://www.cfgc.unifi.it/aree/cultural-heritage/> Interessante riferimento al *cultural heritage* come Oggetto Comunicativo Matrice attraverso cui sviluppare la riprogettazione della relazione tra il patrimonio culturale e il tessuto socio-economico.

L'identificazione del patrimonio culturale si basa dunque su una scelta attiva di quali elementi del macro-contenitore "cultura" siano ritenuti eredità per il futuro e oggetto di gestione e valorizzazione; in questo modo viene riconosciuto il significato del patrimonio culturale come simbolo della cultura e di quegli aspetti di essa che una società (o un gruppo) considera beni e valori preziosi, conferendogli un ruolo importante in chiave territoriale, giuridica, politica (*idibem*).

Il patrimonio culturale è ciò che proviene dal passato, al quale si attribuisce un valore nel presente, in previsione del futuro (Dansero, Governa 2003; Volpe, 2015). È dunque ancorato ad uno spazio, ad una comunità, ad un sistema locale, e come definito in ambito geografico, ad un "capitale territoriale" nelle sue molteplici dimensioni (Dematteis e Governa 2003; Poli, 2015; Dematteis e Magnaghi, 2018; Ferrari, 2019). Vengono così accolti sia l'insieme di valori e risorse accumulati nel tempo, sia i processi che li hanno generati ovvero i meccanismi ereditari e culturali che li hanno prodotti e che oggi li rimettono in valore. Nella prospettiva geografica l'aggettivo culturale "si riferisce all'agire proprio di gruppi umani che, sviluppando specifiche relazioni al loro interno e con gli altri, interagiscono in forma coevolutiva con uno specifico *milieu*<sup>7</sup> materiale e simbolico e in tal modo elaborano, accumulano e riproducono conoscenze, capacità, credenze, costumi, espressioni artistiche, istituzioni, regole morali e giuridiche" (Dematteis, 2008, p. 56).

Geografie e patrimoni al plurale, dunque (Banini, 2019), a sottendere come la lente della *heritography* consenta di rappresentare la densità e varietà del *cultural heritage* quale esito di processi di patrimonializzazione e di territorializzazione. Riflesso e condizione dell'azione sociale e culturale da parte di una collettività, tali processi consentono di (ri)attribuire sensi e significati a "cose e storie" ancorate a un luogo, alla sua storia, alla sua trasformazione. Se il patrimonio individua le "cose" già finite nel perimetro della tutela/conservazione/valorizzazione, la patrimonializzazione<sup>8</sup> è il processo inclusivo, integrativo che amplia la sfera del patrimonio. La territorializzazione<sup>9</sup> e l'accumulazione del patrimonio culturale pongono in evidenza sedimenti e tracce che possono riacquisire valore nelle trame identitarie di un luogo e del suo capitale territoriale, mediante la ricostruzione e rappresentazione del *cultural heritage* lungo traiettorie evolutive e fasi diacroniche.

"Un luogo non è un dato, ma il risultato di una condensazione. Nelle regioni in cui l'uomo si è installato da generazioni e *a fortiori* da millenni, tutte le accidentalità del territorio cominciano a significare" (Corboz, 1998, p. 190). In questa dimensione, il luogo diventa "bene culturale per eccellenza, radice di ogni successivo patrimonio, effetto emergente del costruire e di un investimento culturale ed emotivo, di un patrimonio immateriale che ne mantiene vivo il senso, che orienta l'azione e sorregge i fondamenti dell'identità" (Dal Pozzolo, 2018, p. 72).

Analogamente anche il patrimonio non è un dato, ma un costrutto. L'identificazione di un luogo come patrimoniale, la sua messa in patrimonio (patrimonializzazione), procede sia da un'operazione intellettuale, mentale, sia sociale che implica delle selezioni, delle scelte e quindi delle dimenticanze (Lazarotti, 2003). Con questa logica, il patrimonio diviene ciò che si presume meriti di essere trasmesso dal passato, per trovare un valore nel presente, e il territorio l'esito costante di valutazioni o percezioni condivise su ciò che è da patrimonializzare e ciò che ne deve essere escluso.

"Conoscere e conservare le tracce fondamentali della forma di un territorio, significa conservare la specificità di quel luogo. Per questo motivo la conservazione e la tutela dei 'segni territoriali legati al territorio storico e al patrimonio culturale' si rivela essere un progetto strategico, dove i beni culturali assumono una funzione territoriale strategica di relazione e comunicazione, ma anche di innovazione e creatività" (Dallari, 1996, p. 91). È in questo senso che la geografia rivela la sua portata progettuale, correlata alla sua capacità di descrivere nuovi ordini e contribuire alla formazione di microsistemi territoriali (*ibidem*). Come sostiene Dematteis, nell'ottica della "progettualità territoriale basata sul patrimonio culturale il contributo geografico si rivela strategico e permette alla geografia di esaltare la sua potenzialità di scienza del realmente possibile, riscattandola dalla servile condizione di retorica del falsamente necessario" (Dematteis, 1995, p. 71). Il patrimonio culturale può essere inteso quindi come insieme di valori degni di essere conservati (Mazzanti, 2002) e al contempo come risorse da attivare in termini economici e tali da favorire lo

<sup>7</sup> In relazione al concetto di *milieu* si vedano Emanuel e Governa, 1997; Berque, 2004; Camagni *et al.*, 2009.

<sup>8</sup> Per approfondimenti sui processi di patrimonializzazione e sul loro significato si vedano: Emanuel e Cerutti, 2003; Palumbo, 2013.

<sup>9</sup> Sui processi di territorializzazione, de-territorializzazione e ri-territorializzazione, si possono consultare gli scritti di Raffestin (1984), Turco (1988, 2010) e Magnaghi (2000, 2001) in ambito geografico, e di , con specifico rimando al *cultural heritage*.

sviluppo locale (Afferni, 2019). Si tratta di una visione, come rilevato da Mariotti (2012), contenuta in numerosi studi di economia della cultura (Trimarchi, 1996; Santagata, 2002, 2007; Greffe, 2003; Valentino, 2003) che interpretano il patrimonio culturale in senso dinamico e ne colgono le potenzialità dirette, indirette, relazionali tra individuo e collettività nei confronti di eredità e identità comuni (Béghain, 1998; Greffe, 2003; Crasta, 2013). Anche la geografia si è occupata, e si occupa, di beni culturali, *cultural heritage*, identità culturale e territoriale in riferimento alle loro componenti tangibili e intangibili, a specifici contesti tra cui i sistemi locali, ai ruoli assunti nella costruzione della trama territoriale (Ruocco, 1979; Pinna, 1981; Cau, Gentileschi, 1992; Guarrasi, 1994; Caldo, 1994; Dallari, 1996; Carboni, 1998; Callegari, Vallega, 2002; Persi, 2002; Madau, 2004; Banini, 2009; Belluso, Maggioli, 2013; Afferni, 2019). “Il bene culturale e naturale va considerato non come oggetto statico da ammirare, ma come elemento vitale, che caratterizza un ambiente vissuto e vivibile, con funzionalità che possono cambiare nel tempo. Ecco quindi rinnovarsi la funzione del bene come oggetto geografico” (Paratore, 2006, p. 737). Nella società contemporanea il bene culturale assume una “nuova centralità nelle politiche territoriali; e per questo si presenta come segno referente e privilegiato del processo di ri-territorializzazione che contraddistingue la società postindustriale” (Dallari, 1996, p. 89).

Il complesso dei beni culturali, nella loro accezione più ampia, costituisce quel sistema di cose, valori, relazioni che definiscono il patrimonio culturale, ne alimentano la percezione e messa in valore, ne rilevano la sfera pubblica e il denominatore identitario comune, ne motivano l'esistenza e la centralità nelle politiche e strategie di sviluppo locale. I beni culturali favoriscono la messa a sistema del patrimonio, attraverso il perseguimento di valori fondamentali quali la diversità culturale, l'identità, lo scambio reciproco che supera i confini imposti dallo spazio e dal tempo (Berti, 2013; Zabbini, 2012; Trono, Oliva, 2013)<sup>10</sup>. Si tratta di un paradigma concettuale, ampiamente condiviso nella letteratura geografica (Magnaghi, 2012), che riconosce valore culturale al patrimonio locale nella misura in cui esso è in grado di incorporare e di esprimere i saperi, i valori, le relazioni sociali, e, quindi, l'identità immateriale dei luoghi (Amodio, 2018).

Il patrimonio culturale possiede, come ricorda Carta, dei “codici interpretativi dello sviluppo endogeno” la cui condivisione rappresenta un passo primario nel governo del territorio fondato sulla sua “armatura culturale”, sullo statuto dei luoghi prodotti dall'evoluzione. La garanzia del successo di tale condivisione risiede nell'ampliamento della nozione stessa di bene culturale, in un'operazione permanente di declinazione dei significati del patrimonio culturale fondata sulla scelta di un approccio categoriale inclusivo - come precisato nel paragrafo seguente - piuttosto che di un approccio elencale esclusivo (Carta, 1999, 2004). Si ripropone, dunque, un orizzonte di senso, anche geografico, secondo il quale il *cultural heritage* viene posto non solo come condizione preliminare a tutte le strategie collettive della gestione dei beni culturali pubblici, ma come componente coagente ovvero come matrice dell'evoluzione del territorio.

I beni culturali favoriscono la messa a sistema del patrimonio, attraverso il perseguimento di valori fondamentali quali la diversità culturale, l'identità, lo scambio reciproco che supera i confini imposti dallo spazio e dal tempo (Berti, 2013; Zabbini, 2012; Trono, Oliva, 2013). La letteratura dedicata a questo tema è ampia ed è cresciuta in modo significativo soprattutto nell'ultimo decennio con studi come quelli di: Hardy, 2003; Schmude, Trono, 2003; Baldacci, 2006; Dallari, Trono, 2006; Trono *et al.*, 2008; Dallari, Mariotti, 2011; Rizzo *et al.*, 2013; Belluso, 2012; Beltramo, 2013).

Si affermano, sempre più, logiche di natura sussidiaria, partecipativa in cui prevale un approccio dal basso che si traduce in una *governance*<sup>11</sup> di tipo *bottom up* o comunque sinergica e multilivello. E questo porta all'emersione di attività e di iniziative progettuali che vedono l'attivazione di pratiche e modalità in grado di coinvolgere le popolazioni locali congiuntamente a numerosi soggetti *stakeholder* afferenti a varie scale e categorie. Se comune e collettiva è l'eredità che si sostanzia nei beni culturali, comune e collettiva dovrebbe essere la loro *mise en valeur* al fine di generare o contribuire allo sviluppo dei territori. Come ben esprime Morollo, “l'inscindibile endiadi tra patrimonio culturale e territorio consente un'azione plurisoggettiva e concertata in cui il pluralismo si come un elemento pervasivo” (Morollo, 2019, p. 1136).

---

<sup>10</sup> La letteratura dedicata a questo tema è ampia ed è cresciuta in modo significativo con studi come quelli di: Hardy, 2003; Schmude, Trono, 2003; Baldacci, 2006; Dallari, Trono, 2006; Trono *et al.*, 2008; Dallari, Mariotti, 2011; Rizzo *et al.*, 2013; Belluso, 2012; Beltramo, 2013.

<sup>11</sup> Sul tema e gli approcci della *governance* si veda il capitolo 3 del volume.

## **Il patrimonio culturale nei passi, nelle visioni e nei documenti di livello nazionale, europeo e internazionale**

Nelle società moderne l'apprezzamento del patrimonio si è diffuso ampiamente, come dimostrano il crescente impegno per la sua conservazione, gestione e messa in valore, l'allargamento del campo di applicazione in merito a cosa sia o possa essere considerato *cultural heritage* e l'accresciuta attenzione data ai suoi effetti di natura economica e sociale (Rizzo, Mignosa, 2013). Si tratta di questioni di notevole rilevanza a scala nazionale, europea e internazionale, come testimoniato: dalla presenza e dal ruolo di alcune istituzioni (si pensi all'UNESCO, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*<sup>12</sup>); dal susseguirsi di riforme, dichiarazioni e carte adottate dai diversi Paesi; dall'evolversi delle politiche centrate sul *cultural heritage*; dai continui stravolgimenti normativi e organizzativi succedutisi negli ultimi decenni (Volpe, 2015; Colavitti *et al.*, 2018; Mottese, 2020).

### **Il quadro italiano: concezioni, normative, tipologie di patrimonio culturale**

L'interesse crescente per la fruizione dei beni culturali che compongono il patrimonio italiano pone problemi di gestione e, nello stesso tempo, determina la percezione del bene culturale come risorsa, capace quindi di produrre una ricaduta economica e territoriale ampia. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che si riflette in recenti disposizioni legislative, in cui la tutela conservativa del bene si accoppia con la consapevolezza della necessità di una sua corretta gestione, valorizzazione e promozione delle ad esso connesse. Le strategie di matrice preventiva e interdittiva, incentrate su vincoli da apporre a modifiche o interventi ritenuti dannosi, sono state superate da modalità gestionali attive, e quindi fondate su azioni di natura progettuale partecipata e condivisa. L'attuale concezione, che attribuisce un ruolo rinnovato ai beni e patrimoni culturali, è maturata nel tempo attraverso un processo di rimeditazione che ha visto il coinvolgimento della società, della politica e delle istituzioni<sup>13</sup>. Essa si sostanzia in alcuni passaggi fondamentali e nelle loro espressioni legislative, tratteggiati in questo paragrafo nei loro aspetti salienti e utili a comprendere le progettualità connesse all'*heritography* presentate in questo volume.

Secondo Baldacci, coesistono nel nostro tempo tre diverse concezioni di patrimonio culturale, che si fondano e mettono, rispettivamente, in evidenza: il primato dell'estetica e la moltiplicazione delle categorie, la concezione identitaria di patrimonio culturale, la valenza economica del patrimonio culturale (Baldacci, 2014). Tali concezioni riflettono, e integrano o sovrappongono tra loro, posizioni differenti emerse in conseguenza all'evoluzione storica del dibattito dottrinario sui beni e patrimoni culturali e del relativo quadro normativo, accogliendo cambiamenti di *vision* e *policies* in leggi, documenti e carte di natura istituzionale e amministrativa (Cosi, 2008).

A livello italiano<sup>14</sup>, risale al 1902 la prima legge nazionale per la tutela - che istituisce il "Catalogo unico" dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale<sup>15</sup> - poi modificata e sistematizzata con la legge Rosadi cui si devono i principi fondanti della moderna disciplina sui beni culturali<sup>16</sup>. Si pone come finalità la ricostruzione e il mantenimento della memoria storica di un popolo, costituito dall'insieme di testimonianze esemplari, cioè uniche e irripetibili, a cui si attribuisca preventivamente un pregio estetico e che illustrino la cultura di un popolo, dalla sua genesi ai suoi sviluppi più o meno recenti. Il patrimonio culturale viene quindi inquadrato come mezzo in vista di uno scopo conoscitivo, di cui Stato si deve fare garante mediante politiche mirate di diffusione delle conoscenze acquisite

---

<sup>12</sup> Di cui si tratterà più avanti nel paragrafo, nella parte dedicata alle dichiarazioni e carte internazionali.

<sup>13</sup> <https://www.univeur.org/cuebc/index.php/it/>

<sup>14</sup> Nella città di Roma si hanno le prime e più significative forme d'intervento del Governo Pontificio sin dal XVII secolo, per impedire la distruzione e la dispersione delle ricchezze dell'arte e dei resti archeologici. Vari editti introducono un controllo di polizia sulla conservazione di cose d'antichità e d'arte: è però l'editto del cardinale Pacca sugli scavi e sulla conservazione dei monumenti, emanato nel 1820, il primo provvedimento organico di protezione artistica e storica e di catalogazione degli oggetti di antichità e arte delle Chiese (Cosi, 2008). Al provvedimento del cardinale Pacca si ispirarono gli altri Stati italiani, primo fra tutti il Regno di Napoli, che già nel secolo precedente aveva emesso una disciplina sugli scavi archeologici di Pompei. La maggior parte di questi interventi legislativi pre-unitari ha natura cautelare, volta tesa a evitare la dispersione e fuoruscita del patrimonio e artistico dai confini. Mancano regole sulle modalità di conservazione e restauro dei beni, così come di accertamento della consistenza degli stessi.

<sup>15</sup> Legge 12 giugno 1902 n. 185 (legge Nasi).

<sup>16</sup> Legge Rosadi (20 giugno 1909, n. 364) e suo regolamento applicativo tuttora in vigore (30 gennaio 1913 n. 363).

È nel 1939 che si giunge alla principale riforma del Novecento in tema di tutela del patrimonio culturale, promossa dall'allora Ministro per l'Educazione nazionale: nelle intenzioni di Giuseppe Bottai il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale è il centro intorno a cui si costruisce e si raccoglie l'identità e l'unità di un popolo (Baldacci, 2014). Il *corpus* legislativo è fondato sulla Legge 1° giugno 1939 n. 1089 - norme in materia di *tutela delle cose di interesse storico, artistico, archeologico* - e sulla Legge 29 giugno 1939 n. 1497 - norme in materia di *protezione delle bellezze naturali*. Riprende la legislazione precedente e la ricomponde su un impianto razionale, integrandola con criteri fino ad allora trascurati o non contemplati<sup>17</sup>; senza variazioni o adattamenti, resta in vigore sino al Testo unico del 1999. La legge n. 1089 delinea l'oggetto della tutela, sia esso di proprietà pubblica o privata<sup>18</sup> e precisa che vi rientra tutto ciò che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le testimonianze di civiltà, tra cui monete, documenti, libri, stampe, codici di rarità e pregio, e infine ville, parchi e giardini artisticamente e storicamente rilevanti. Fa inoltre riferimento alla storia politica e militare, alla letteratura, all'arte e alla cultura per indicare i beni immobili di cui lo Stato deve curare la protezione. La legge n. 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali introduce una disciplina organica della protezione del paesaggio, inteso come "bello appartenente alla natura". Alle due leggi principali della riforma si aggiunge, nel 1942, la prima legge nazionale di pianificazione urbanistica e territoriale. Infine nel 1942 il Codice civile, agli articoli 822 e 824, si ricollega alla riforma Bottai e include nel demanio dello Stato gli immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e archeologico e le raccolte di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche (Bosi, 2008). Si denota, in generale, come la discriminante fondamentale della riforma Bottai sia il valore estetico, l'eccezionalità, che pone i beni culturali secondo una gerarchia: al primo posto quelli artistici, ritenuti portatori dei fondamentali interessi e valori estetici; seguono le architetture e i reperti archeologici, su cui viene proiettata, sia pure in modo indiretto, la luce proveniente dai primi; il resto - ovvero i documenti d'archivio purché "notevoli", i libri aventi carattere di rarità e di pregio - viene tutelato solo se si riferisce a una documentazione storica di particolare importanza. L'espressione "di pregio" riafferma l'importanza primaria del valore estetico (Baldacci, 2014). La tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali, attuata con strumenti vincolistici, si fonda infatti su giudizi relativi alla qualità estetica ed è finalizzata a una utilizzazione esclusivamente elitaria e contemplativa, senza prevedere una diversa considerazione del loro uso nella prospettiva degli interessi concreti della collettività.

Con l'introduzione nella Costituzione repubblicana di un articolo specificamente dedicato al patrimonio culturale e ambientale, viene successivamente attribuita massima dignità legislativa alla funzione pubblica che esso esercita. Come recita l'art. 9 (commi 1 e 2) "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"<sup>19</sup>. Con questa "costituzione culturale" vengono annoverati tra i compiti essenziali dello Stato la promozione, lo sviluppo e l'elevazione culturale della collettività; è in questa cornice che viene inserita, come componente primaria, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (Cosi, 2008). Durante i primi vent'anni di vita repubblicana, si registra comunque una limitata attenzione per le questioni emergenti della tutela del patrimonio storico artistico e delle bellezze paesistiche. Si deve attendere la legge 26 aprile 1964, n. 310, per l'istituzione di una "Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio". Nota come Commissione Franceschini, dal nome del suo Presidente, la legge contiene

---

<sup>17</sup> La legislazione dei primi quarant'anni di unità nazionale è caratterizzata dal permanere di una disciplina territorialmente differenziata dei beni culturali e dalla tendenziale piena libertà dei proprietari privati di fare pressoché qualsiasi uso delle cose d'arte (Cosi, 2008). Ciò discende dallo Statuto Albertino (4 marzo 1848): fortemente influenzato dall'ideologia liberista, faceva ritenere un abuso ogni ingerenza pubblica nella commerciabilità dei beni di proprietà privata. Pur nell'imponente opera d'unificazione legislativa del 1865 non vengono, infatti, comprese norme sul patrimonio artistico-storico ma restano in vigore le norme dei preesistenti ordinamenti dei singoli Stati pre-unitari.

<sup>18</sup> La legge n. 1089 del 1939 mette a fuoco tutti i principali concetti-chiave in materia di tutela del patrimonio: la procedura del vincolo sui beni privati riconosciuti come di pubblico interesse, attraverso l'atto della notifica; le disposizioni per la conservazione, l'integrità e sicurezza dei beni; la "pubblica godibilità", nei termini di ammissione alla visita da parte del pubblico, sia per i beni statali, sia per quelli privati coperti da riconoscimento del pubblico interesse; l'eventuale appartenenza delle opere d'arte contemporanea al patrimonio artistico dello Stato, purché gli autori non siano viventi o l'esecuzione di queste risalga ad almeno cinquanta anni. I concetti e i termini base dell'odierna disciplina conservativa e di tutela, sono quindi acquisiti nella riforma Bottai (Baldacci, 2014).

<sup>19</sup> Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, la Costituzione Italiana viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947 ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

numerose Dichiarazioni<sup>20</sup>, frutto di una collaborazione di illustri giuristi e studiosi dell'arte, che saranno utilizzate nella successiva legislazione. La Commissione formalizza, per la prima volta in Italia, la nozione di patrimonio culturale in termini di testimonianze di civiltà, storia e cultura che, in forza di un valore e artistico riconosciuto, appartengono alla collettività e sono, per questo, oggetto di valorizzazione e di tutela<sup>21</sup>. Si tratta di una nozione che non interpreta il bene culturale come capolavoro isolato, ma lo lega al contesto sociale e identitario che lo ha prodotto e che lo percepisce, prospettando il riconoscimento della valenza storico-antropologica del patrimonio culturale.

Si apre così un decennio di indagini, studi e iniziative di sensibilizzazione, che conduce nel 1975 all'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali<sup>22</sup>. Le "antichità e belle arti" diventano così "beni culturali", alludendo non solo al significato culturale di ciò che deve essere tutelato, ma anche al suo valore patrimoniale in senso stretto e, quindi, al suo valore economico indiretto (Pacelli, Sica, 2018). La denominazione del Ministero rende ufficiale il passaggio dalla protezione di singoli monumenti alle strategie di conservazione "contestuali", ovvero da una protezione per punti ad una per aree. Si tratta, quindi, di una nuova fase connotata dallo spostamento da un'ottica in prevalenza regolativa a una posizione di progettualità; accogliendo l'idea di un governo globale del territorio che superi l'approccio settoriale, ciò determina un cambiamento significativo nello scenario decisionale. In seguito vengono emanate una serie di leggi specifiche, senza tuttavia giungere a una riforma completa e che superi la legislazione Bottai. Il D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3 trasferisce alle Regioni le funzioni statali in materia di "biblioteche di enti locali" e introduce il criterio, poi non più sviluppato nella successiva legislazione dei beni culturali, dell'interesse locale a fianco di quello semplicemente territoriale-geografico. Con il successivo D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 83) viene trasferita alle Regioni la competenza in materia di interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali. Proseguono interventi normativi di emergenza o di aggiornamento, tra cui si rilevano alcune norme in materia d'urbanistica per la definizione dei centri storici e disposizioni sui vincoli paesaggistici e ambientali. Da segnalare la legge 2 agosto 1982, n. 512 sul sistema d'esenzioni e agevolazioni tributarie, approvata con l'intento di promuovere un'attiva partecipazione dei proprietari privati alla conservazione, restauro e apertura al pubblico godimento dei beni culturali.

Unitamente ad altri ministeri, quello per i beni culturali partecipa, nel 1986, ad una confusa iniziativa di catalogazione informatica dei beni, lanciata sotto lo slogan di "giacimenti culturali", di risorse "passive" non sfruttate in maniera adeguata (Cosi, 2008).

La formazione di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, di tutti i beni che costituiscano una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura (artistico-storici, archeologici, storico scientifici, archivistici, librari), pubblici o privati, viene formalizzata con l'approvazione della legge 19 aprile 1990 n. 84, conseguente l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo (1981).

È degli anni Novanta la distinzione introdotta tra il principio di tutela delle attività culturali distinta da quella dei beni culturali. In particolare, la legge 8 ottobre 1997 n. 352 - che delega il Governo ad emanare un testo unico in materia di "beni culturali e ambientali" - regola (art. 2) la "programmazione delle attività culturali" dello Stato o a cui lo Stato concorre finanziariamente. Questa legge ricomprende nell'attività culturale - oltre a compiti di manutenzione, protezione, restauro e acquisto di beni culturali che, di per sé, attengono alle funzioni di tutela dei beni stessi:

- l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale;
- manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico promozionali;
- manifestazioni per le collaborazioni di anniversari di persone illustri, scoperte, invenzioni ed eventi storici;

---

<sup>20</sup> Da segnalare, tra esse, la Dichiarazione XL, dedicata ai centri storici che vengono considerati come una sottoclasse dei "beni ambientali urbanistici", in quanto "strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana".

<sup>21</sup> Nella relazione della commissione viene adottata per la prima volta in Italia la locuzione bene culturale definito come "testimonianza materiale avente valore di civiltà".

<sup>22</sup> La vicenda complessiva delle "riforme" del settore organizzativo dei beni culturali (a partire dal 1975 e sino alla fine degli anni Duemila) mostra un percorso frammentato, con ripetute innovazioni di vertice dell'apparato pubblico, modifiche e ripensamenti, acuiti dall'ambiguità della distribuzione di competenze tra Stato e Regioni e dal sostanziale ripiegamento delle strutture amministrative tradizionali, non effettivamente sostituite dalla invocata sussidiarietà orizzontale dei privati (Cosi, 2008).

- organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse;
- organizzazione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali.

Con la legge 15 marzo 1997 n. 59, nota come legge Bassanini, vengono profilate alcuni possibili percorsi collaborativi tra Stato, Regioni ed Enti locali per l'avvio d'efficaci politiche che, in una logica di interazione tra i diversi attori istituzionali e con l'apertura al coinvolgimento dei privati, sono volte a "dinamizzare" i beni nel contesto delle attività (Cosi, 2008). Nel 1998 viene ristrutturata l'amministrazione centrale, con la nuova denominazione del Ministero, che diviene per i Beni e le Attività Culturali.

A sessant'anni dalle leggi Bottai, nel 1999 si approda al riordino di tutta la normativa vigente con il *Testo unico sui beni culturali* (D.lgs. n. 490 del 1999). Pur apportando alcune modifiche e inclusioni<sup>23</sup>, tale Testo non esaurisce la questione della protezione e divulgazione dei beni culturali, né chiarisce l'annosa questione della distribuzione delle effettive competenze nella gestione del patrimonio tra Stato e Regioni.

La necessità di una legislazione unitaria per il patrimonio storico-artistico e paesaggistico insieme all'urgenza di adeguare il diritto dei beni culturali e ambientali al processo di progressiva riforma dello Stato hanno portato all'elaborazione del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, entrato in vigore il 1° maggio 2004 in sostituzione del *Testo unico* del 1999. Nato anche come Codice Urbani<sup>24</sup>, dal nome del Ministro in carica, esso presenta una rilettura complessiva e integrata della normativa di tutela dei beni culturali, cercando di superare il sistema dualistico, caratterizzato dalla contrapposizione tra amministrazione centrale e autonomie locali, da un lato, e tra tutela e valorizzazione dall'altro. La sua portata innovativa si sostanzia:

- nell'ampliamento del novero dei beni oggetto di tutela e dei destinatari della disciplina in esso contenuta;
- nella riorganizzazione della disciplina dell'alienazione dei beni culturali pubblici e il regime di circolazione dei beni;
- nella semplificazione del regime di conservazione e restauro;
- nell'estensione del patrimonio fruibile attraverso misure di valorizzazione come il comodato di beni appartenenti a privati<sup>25</sup>.

Lontano da una presa di posizione netta e definitiva nell'ambito dell'annosa questione dottrina sulla nozione di bene culturale, il Codice abbraccia una visione ampia includendo il paesaggio nella cornice del patrimonio, e dunque portando a legare beni e cose al contesto territoriale in cui sono localizzati e di cui sono espressione. Il Codice del 2004 segna l'abbandono del termine e del concetto di "bene ambientale", e il riuso del termine "paesaggio" (di cui all'art. 9 Cost.) e, dal punto di vista sostanziale, la rinuncia a fissare per legge (come per prima fece la legge Galasso n. 431 del 1985<sup>26</sup>) un vincolo di tutela a protezione dei fondamentali elementi costitutivi del paesaggio.

<sup>23</sup> La prima e importante questione affrontata in sede di dibattito è quella della definizione di bene culturale.

Si affrontano due linee di pensiero, contrapposte da 30 anni: la concezione reale e normativa dei beni culturali, secondo la quale sono beni culturali solo le categorie di cose espressamente individuabili in base a esistenti norme di legge; la concezione unitaria, per cui sono beni culturali tutte le testimonianze aventi valore di civiltà. L'art. 4 del Testo Unico del 1999 recepisce la categoria aperta dei beni culturali ("altri") e prevede, all'art. 4, nuove categorie di beni culturali "individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà".

<sup>24</sup> Nel 2002 il Ministro Urbani imposta la ristrutturazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, andando nella direzione di uno sviluppo in senso manageriale della dirigenza pubblica dei beni culturali a scapito del ruolo degli specialisti (storici dell'arte e archeologi).

<sup>25</sup> A partire dagli anni Novanta, con la politica di "esternalizzazione" dei servizi di valorizzazione e gestione di musei, complessi archeologici e, in generale, beni culturali pubblici, si sviluppa nella legislazione finanziaria dello Stato la tematica della "valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato", beni culturali inclusi, sia pure "nel rispetto dei requisiti e delle finalità dei beni pubblici". L'orientamento normativo tende, comunque, a ridimensionare il patrimonio culturale in mano pubblica e a privilegiare l'intervento pubblico regolativo rispetto all'intervento pubblico dominicale e gestionale.

<sup>26</sup> La prima legge dell'Italia repubblicana per la difesa del paesaggio è la cosiddetta "Legge Galasso" - dal nome del Sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La principale innovazione fu l'introduzione del vincolo paesaggistico *ex lege* su vaste zone di territorio: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia; c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste

Oltre a ciò, il Codice prevede che il nuovo statuto del “bene culturale” non sia incentrato sul regime (di tutela e di fruizione pubblica) e sull’estensione della proprietà pubblica (“demanio inalienabile”) e sull’accessoria disciplina vincolistica dei beni privati di elevato pregio culturale, quanto, invece, sulla “regolamentazione” amministrativa (della conservazione e della circolazione) indifferentemente riferita a beni culturali pubblici o privati. Ipotizza, inoltre, un “sistema” policentrico dei beni culturali in cui lo Stato che - con lo svuotamento dell’equivoca nozione di “valorizzazione” dei beni culturali (già contrapposta alla tutela e già attribuita per intero alla competenza regionale) e con il potenziamento del “momento gestionale” in funzione della fruizione - abbia facoltà, da un lato, di decentrare funzioni alle regioni e agli enti locali, mediante “nuove forme di cooperazione” e di accordi; dall’altro, di cogestire, mediante “fondazioni partecipate” assieme ai poteri e alle forze economiche locali, servizi museali di eccellenza. Infine, il Codice sancisce la limitazione della gestione pubblica dei musei e, in generale, dei servizi di fruizione dei beni culturali di proprietà pubblica, e il ricorso a gestori “esterni”. Per i beni immobili e mobili in mano pubblica non vige più la “presunzione generale di culturalità” legata alla pratica degli elenchi dei beni dagli enti pubblici, ma la necessità che intervenga una specifica e singola “verifica” dell’interesse culturale che, qualora negativa, può portare alla sdemanializzazione del bene (Sciullo, 2004). Si condensa dunque, in esso, una prospettiva concettuale e operativa che richiede un radicale cambiamento anche nell’impostazione delle politiche di gestione e valorizzazione del patrimonio (Cabiddu, Grasso, 2004).

L’evoluzione, anche normativa, recente, vede le dinamiche e i cambiamenti registrati in Italia intrecciarsi con le vicende europee e internazionali, di cui ai prossimi sotto paragrafi.

### ***Il punto di vista dell’Europa: paesaggio e patrimonio alla luce di approcci e politiche culturali***

In merito al patrimonio culturale in una logica inclusiva e allargata, la nozione di paesaggio merita ancora qualche riga di attenzione. Sotto il profilo giuridico, l’analisi di tale nozione, e delle connesse questioni inerenti la sua tutela, non può prescindere dall’esame delle regole sopranazionali, in particolare da quelle europee, principalmente per la loro capacità di produrre effetti vincolanti nel nostro ordinamento così come di quello di ogni altro Stato membro dell’Unione europea. Si inserisce in questo ambito, la *Convenzione europea sul paesaggio* che introduce in Europa un nuovo modo di considerare e gestire la dimensione paesaggistica del territorio<sup>27</sup> (Cartei, 2007). Ai fini della Convenzione il paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1, a). La Convenzione impegna le parti contraenti a “riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità” (art. 5, a)<sup>28</sup>. Si riscontra, in essa, un’innovazione significativa nel riconoscere il paesaggio come un bene che necessita di tutela giuridica indipendentemente dal suo valore concreto, ribaltando la vecchia concezione che lo ancorava ad una valenza particolare o estetica oppure ad un valore eccezionale. Tutto il territorio europeo assume così una rilevanza paesaggistica, in un rapporto di equivalenza tra paesaggio e territorio che comporta l’estendibilità della disciplina paesaggistica a tutte le zone del territorio, incluse quelle compromesse da fenomeni di degrado ambientale o legate all’ordinaria fruizione quotidiana.

Emerge, dunque, un’impostazione coerente con il percorso sino a qui delineato, che consente di cogliere come normative e indirizzi nazionali e sovranazionali abbiano intrapreso percorsi volti ad abbandonare un’esclusiva, o prevalente, concezione del paesaggio e del patrimonio in termini estetici-singolari e puntuali-nodali, sia sotto il profilo definitorio o tassonomico, che sotto il profilo territoriale e localizzativo. Il Preambolo della Convenzione stessa, consente di ritrovare un *fil rouge*

---

e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.

<sup>27</sup> Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000, viene aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Si prefissa di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea. Si tratta del primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme.

<sup>28</sup> Per consultare la Convenzione, si acceda al testo italiano completo mediante il seguente link: [http://www.convenzioneeuropapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010\\_10\\_12\\_11\\_22\\_02.pdf](http://www.convenzioneeuropapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf)

con quanto presentato nei capitoli e paragrafi sin qui sviluppati e, al contempo, di gettare lo sguardo più avanti, verso la sostenibilità, il turismo, il ruolo delle comunità nell'ottica di uno sviluppo coeso, duraturo, condiviso.

Il 27 febbraio 2013 l'Italia sottoscrive la *Convenzione Quadro del Consiglio sul valore del patrimonio culturale per la società*, nota come Convenzione di Faro, dal nome della località portoghese in cui il 27 ottobre 2005 si è tenuto l'incontro di apertura alla firma da parte degli Stati membri<sup>29</sup>. L'articolo 2.a) definisce il patrimonio culturale "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente dalla loro appartenenza, come riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione tra l'uomo e i luoghi nel corso del tempo". A differenza degli altri strumenti giuridici internazionali esistenti in materia<sup>30</sup>, la Convenzione di Faro sposta l'attenzione dal patrimonio culturale alle persone, al loro rapporto con l'ambiente circostante e alla loro partecipazione attiva al processo di attribuzione e riconoscimento dei valori culturali. Il contesto storico e politico in cui viene promossa determina una forte esigenza di rafforzamento della funzione del patrimonio come fattore di unificazione e coesione sociale nell'avanzamento del processo di integrazione europea. Esso viene, dunque, interpretato come risorsa da porre al centro di una visione di sviluppo sostenibile e di promozione della diversità culturale, al fine di co-costruire una società democratica e pacifica (Carmosino, 2013). Si condensano nella Convenzione i frutti di un percorso evolutivo importante compiuto dall'Unione Europea, un percorso relativamente breve dato che risale al 1994 il primo documento europeo dedicato al tema del patrimonio<sup>31</sup>. Si passa "da un'idea di patrimonio legato esclusivamente al concetto di identità comune, ad una più complessa e integrata, dove questo viene identificato come leva di sviluppo economico e sociale; da un approccio basato esclusivamente sulla conservazione ad una visione di valorizzazione del patrimonio come principale asset competitivo dell'Unione" (Barca, 2017, p. 76). L'attenzione verso un patrimonio partecipato e attivo discende dalla concezione delle politiche europee dedicate alla cultura in un'ottica di sussidiarietà. Come precisato da Sciacchitano, il ruolo dell'Unione è quello "di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati Membri, innanzitutto attraverso la promozione della cooperazione e degli scambi, nel rispetto delle diversità nazionali e regionali. A maggior ragione, le politiche di protezione e conservazione del patrimonio culturale, peraltro spesso connesse alle politiche di sviluppo territoriale, sono sempre state considerate primariamente responsabilità nazionali" (Sciacchitano, 2015, p. 49).

Si possono evidenziare alcuni aspetti salienti sottesi, o promossi, da tale Convenzione poiché in essa (Barca, 2017, p. 76 e 77):

- viene coniugato l'obiettivo sociale a quello di fare del patrimonio un fattore di sviluppo economico sostenibile;
- viene legittimata una molteplicità di attori intorno al patrimonio, a partire da quello pubblico chiamato a confrontarsi con i privati, con le organizzazioni non governative e con la società civile;
- viene evidenziato il legame tra patrimonio, diversità culturale e creatività contemporanea: "*promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually supporting objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary creativity*" (art. 6);
- viene identificato il patrimonio come terreno di negoziazione di significati e valori (art. 7), cioè un patrimonio che si fa cosa viva, in grado di far comprendere il senso di essere cittadini della contemporaneità.

---

<sup>29</sup> Il testo finale della Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli raggruppati in 5 sezioni dedicate a: obiettivi, definizioni e principi (artt. 1-6); contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano (artt. 7-10); responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione pubblica (artt. 11-14); sistema di monitoraggio e cooperazione (artt. 15-17); clausole finali (artt. 18-23). Disponibile in inglese al seguente link:

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746>

<sup>30</sup> Come suggerisce Carmosino (2013), sulla comparazione tra la Convenzione di Faro e la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) - di cui al prossimo sotto paragrafo - si vedano Cornu (2012) e Liévaux (2009) che prende in considerazione anche la Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).

<sup>31</sup> Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 1994, relative all'elaborazione di un piano d'azione comunitario nel settore del patrimonio culturale.

È in questo modo che la Convenzione di Faro spinge verso una maggiore democratizzazione del processo decisionale: si delinea un nuovo sistema di accesso al patrimonio, di matrice *bottom-up*, in cui sono le popolazioni stesse - definite nell'articolo 2.b) come "comunità patrimoniali" - a concorrere per il riconoscimento degli elementi del patrimonio da sostenere e trasmettere alle generazioni future, secondo una pluralità di valori che non necessariamente coincidono con i criteri scientifici elaborati dagli esperti (Leniaud, 2009). Le modalità di loro coinvolgimento possono essere gerarchizzate, dalla semplice informazione alla consultazione, alla partecipazione al processo decisionale, allo sviluppo di iniziative autonome. Si tratta di gruppi flessibili, trasversali e aperti, più o meno spontanei, non necessariamente accomunati da classici parametri quali cittadinanza, etnia, professione, classe sociale, religione, ma uniti dagli stessi interessi e obiettivi; possono avere un'estensione territoriale più o meno ampia (locale, regionale, nazionale, sovranazionale), essere temporanei o permanenti, essere formati da individui che appartengono allo stesso tempo a più gruppi. Si comprende, dunque, quanto il patrimonio culturale si definisca attraverso il suo legame con la collettività, attuando un capovolgimento dei ruoli per cui le comunità passano da mere consumatrici a produttrici del patrimonio stesso. Mentre il sistema tradizionale è incentrato sulle cose, l'approccio della Convenzione è focalizzato, come precisato, sulle persone; l'uno è basato sul necessario intervento pubblico, l'altro può prescindere; il primo considera il patrimonio come un fine in sé e per sé, il secondo come un mezzo per perseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine (Carmosino, 2013).

La Convenzione di Faro ha costituito, per lungo tempo, la principale arena di confronto sulla questione del patrimonio<sup>32</sup>, approdata negli anni successivi ad alcuni importanti *step*.

Nel 2007 viene promossa la prima *Agenda Europea per la Cultura*<sup>33</sup>; riconoscendo il valore trasversale della cultura, essa identifica tre obiettivi:

- promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale,
- promuovere la cultura come catalizzatore di creatività,
- promuovere la cultura come elemento vitale delle relazioni internazionali.

Negli anni seguenti, la "visione di Faro" e l'impostazione dell'Agenda emergono in molti documenti dell'Unione. Si giunge, in particolare, a un anno chiave che può essere considerato uno spartiacque per le politiche riguardanti il patrimonio (Barca, 2017, p. 77 e 78). Nel 2014, infatti:

- prende avvio, nell'ambito del settennato 2014-2020, il programma *Europa Creativa*. I suoi macro obiettivi sono: proteggere, far crescere e diffondere la diversità culturale e linguistica europea e il suo patrimonio culturale; rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva<sup>34</sup>. I settori culturali e creativi rappresentano per l'Europa un patrimonio immensamente ricco e diversificato, contribuiscono all'evoluzione della società e possono dunque svolgere un ruolo importante nell'economia e nel turismo europei, generando crescita e occupazione;
- il Consiglio europeo adotta le *Conclusioni sul patrimonio culturale come risorsa per un'Europa sostenibile* ribadendo la natura del patrimonio culturale quale "risorsa non rinnovabile unica, non sostituibile o non intercambiabile, confrontato a importanti sfide legate a trasformazioni di carattere culturale, ambientale, sociale, economico e tecnologico che interessano tutti gli aspetti della vita contemporanea" (maggio 2014)<sup>35</sup>;
- la Commissione europea propone la Comunicazione *Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa* in cui il patrimonio viene considerato come "bene comune", da difendere, finanziare e valorizzare per produrre crescita e coesione. Ciò richiede modernizzazione del patrimonio, coinvolgimento di nuovi pubblici, ricerca e innovazione, condivisione di conoscenza, uso dei nuovi strumenti digitali, formazione professionale, modelli nuovi di *governance* che includano società civile e settore privato. Il patrimonio è "una risorsa per tutti, una responsabilità per tutti" (luglio 2014)<sup>36</sup>;
- il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, durante il semestre di Presidenza Italiana, adotta le *Conclusioni sulla governance partecipativa del patrimonio culturale* (novembre 2014). Si invitano

---

<sup>32</sup> Nel 2020 il governo italiano ratifica in maniera definitiva la Convenzione di Faro che impegna i suoi partecipanti a riconoscere il Patrimonio Culturale come diritto ed elemento fondamentale per "lo sviluppo umano e la qualità della vita".

<sup>33</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007G1129\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007G1129(01)&from=EN)

<sup>34</sup> <http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx>

<sup>35</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=PL)

<sup>36</sup> <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-477-IT-F1-1.Pdf>

gli Stati Membri a sviluppare una *governance* multi stakeholder e multilivello, evidenziando il principio di sussidiarietà nella gestione del patrimonio. Tali Conclusioni invitano altresì a implementare modelli di *governance* che riconoscano l'importanza dell'interazione tra patrimonio materiale, immateriale e digitale e che ne sviluppino i valori sociali, culturali, simbolici, economici e ambientali. Il Consiglio riprende alcuni concetti chiave della Convenzione di Faro nel promuovere la partecipazione civica al patrimonio come strumento per rilanciare i territori innovandoli e rivitalizzandoli. Il Consiglio infine invita la Commissione a promuovere studi e ricerche che verifichino l'impatto degli approcci partecipatori alle politiche sul patrimonio e sottopone la proposta di dedicare un Anno Europeo a patrimonio culturale<sup>37</sup>.

Anche il 2015 è un anno denso in relazione alla posizione europea nei confronti del *cultural heritage*. Esso assume una posizione centrale nel *Work Plan for Culture (2015-2018)*: identificati quattro temi - cultura accessibile ed inclusiva, patrimonio culturale, creatività e innovazione, promozione della diversità culturale e cultura nelle relazioni esterne - esso esorta i territori a mappare le buone pratiche di *governance* e di formazione professionale nell'ambito delle aree a più alto tasso di innovazione, nonché a studiare gli strumenti replicabili di salvaguardia del patrimonio. Nello stesso anno viene ridefinito il ruolo del patrimonio culturale in Europa, promuovendo alcune linee guida con riguardo alla gestione e alla partecipazione in relazione a sei temi-chiave: patrimonio e cittadinanza, patrimonio e società, patrimonio ed economia, patrimonio e conoscenza, patrimonio e *governance* territoriale, patrimonio e sviluppo sostenibile.

È dell'aprile 2015 il rapporto *Getting cultural heritage to work for Europe*, redatto dal gruppo di esperti in patrimonio culturale del programma *Horizon 2020*, in cui viene chiaramente indicato l'intento "to promote cultural heritage as a production factor and an investment opportunity for the economy as well as a catalyser for social cohesion and environmental sustainability"<sup>38</sup>. Tale rapporto costituisce sia un'agenda che una *roadmap*, delineando le direzioni future della politica di ricerca e innovazione dell'UE nel campo del patrimonio culturale fino al 2020.

A cavallo tra dicembre 2015 e maggio 2016, lo *Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape* produce un documento, la *Draft European Cultural Heritage Strategy for the 21st Century*, nota come "Strategia 21"<sup>39</sup>. Frutto di un percorso di riflessione sull'importanza di produrre dati che mostrino l'enorme contributo che il patrimonio culturale può offrire - per sviluppare appieno il potenziale dell'Unione, sia dal punto di vista culturale che economico, sociale e ambientale<sup>40</sup> - essa marca il passaggio dalla ricerca di impatti giustificativi a una visione volta a costruire politiche mirate a generare risultati attesi e, per quanto possibile, predeterminati. Tale *Draft* viene adottato nel 2017, anno in cui la Commissione europea, a dieci anni dalla Comunicazione, rilancia l'Agenda europea per la cultura con l'intento di sostenere la costruzione di uno Spazio educativo europeo entro il 2025, rafforzando la dimensione culturale dell'UE e favorendo la partecipazione dei giovani.

Per concludere il quadro delle politiche Europee legate al patrimonio, vanno citate alcune iniziative dedicate al *cultural heritage*<sup>41</sup>, tra cui le Giornate Europee del Patrimonio del Consiglio d'Europa, l'*European Heritage Label*, il Premio dell'Unione Europea per il Patrimonio Culturale/*Europa Nostra Awards*. Si uniscono ad esse alcuni programmi, oltre ai citati Europa Creativa e Horizon 2020: si tratta di *Erasmus+* ed *Europe for Citizens* e altre linee di finanziamento, come i Fondi strutturali.

Ne emerge una geografia interessante e fertile, fatta di rappresentazioni e interpretazioni allargate del patrimonio culturale, in grado di coglierne l'essenza, nelle sue componenti, la presenza, nelle ricadute territoriali ingenerate da una messa in valore, la forza, nei risultati in termini di partecipazione e coesione.

Non va certo posto in secondo piano il compimento del processo che ha portato a designare il 2018 come Anno Europeo del Patrimonio Culturale. La decisione "appare molto lontana da un intento auto celebrativo, e indica chiaramente nel patrimonio uno dei pilastri indispensabili al rilancio della stessa idea di Europa come base di un progetto comune di sviluppo economico e sociale" (Sacco, 2017, p.

<sup>37</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223\(01\)&from=DE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(01)&from=DE)

<sup>38</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b01a0d0a-2a4f-4de0-88f7-85bf2dc6e004>

<sup>39</sup> <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21>

<sup>40</sup> Il legame tra beni culturali e valore per l'Unione europea è presente in numerosi altri documenti pregressi che, per motivi di sintesi e coerenza espositiva, non vengono qui riproposti. Tra essi possiamo ricordare i seguenti: *Joint Programming Initiative Cultural Heritage and the Global Change* (2011) e *Towards an EU Strategy for Cultural Heritage* (2012).

<sup>41</sup> Per un quadro completo è utile consultare il seguente link: [http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014/heritagemapping\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014/heritagemapping_en.pdf)

22). Viene adottato un concetto di patrimonio esteso e inclusivo, finalizzato a incoraggiarne la condivisione come risorsa comune da parte delle istituzioni pubbliche nazionali e locali, assieme alla società civile, che va protetta, salvaguardata, riusata, rafforzata, valorizzata e promossa. Il *cultural heritage* abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti materiali, immateriali e digitali, inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Anche il patrimonio cinematografico viene ricompreso. In questa cornice, vengono stimulate e sostenute iniziative ed eventi che promuovono dibattito e stimolano consapevolezza del valore del patrimonio; campagne informative, mostre e progetti educativi che veicolano valori quali la diversità e il dialogo interculturale in rapporto al patrimonio e che stimolano il contributo del pubblico alla protezione e al *management* del patrimonio; condivisione di esperienze e di buone pratiche e la disseminazione di informazioni sul patrimonio; attività di studio, ricerca e innovazione, e disseminazione dei risultati; promozione di progetti e reti connessi all'Anno europeo.

Per capitalizzare quanto tragguradato nell'Anno europeo, la Commissione europea lancia a fine 2018 un Quadro europeo di azione per il patrimonio culturale<sup>42</sup>, declinato in numerose azioni concrete per il 2019-2020 articolate lungo cinque obiettivi chiave: accesso e partecipazione, sostenibilità, salvaguardia, ricerca e cooperazione internazionale.

In conclusione, è possibile affermare che “fra il 2014 e il 2019 il quadro di *policy* europeo sul patrimonio culturale è stato completamente ridisegnato, tracciando una nuova prospettiva olistica, integrata e che mette al centro la persona e le comunità: una nuova visione che abolisce le barriere fra le dimensioni tangibile e intangibile e digitale del patrimonio culturale, invita a prendersene cura ma anche a promuoverne la rigenerazione stimolando la creatività contemporanea. Che guarda al culturale diversamente: memoria del passato, ma un capitale culturale, economico e sociale per l'Europa, un bene comune attorno al quale riprogettare il nostro futuro. E che stimola il settore a osservare con occhi nuovi il proprio ruolo nella società” (Schiacchitano, 2020, p. 465).

### ***Le questioni del patrimonio culturale nella scena internazionale***

Quanto presentato in relazione al contesto nazionale ed europeo è certamente specchio di accadimenti, spinte e visioni che intrecciano la dimensione territoriale endogena a quella esogena, mettendo in dialogo differenti scale geografiche e di senso. Uno sguardo all'indietro dal punto di vista storico consente di riassumere le concezioni e le prospettive ad oggi condivise nello scenario internazionale.

Fino alla metà del Novecento il *cultural heritage* viene prevalentemente concepito come un concetto statico, in quanto “centrato sul passato fiero ed eroico di un popolo”, cui dare un'identità che si riconosca nei grandi monumenti e nelle opere delle “belle arti”. È così che nel quadro internazionale una tale concezione finisce per attribuire ai monumenti lo *status* di cultura alta e persino ai siti naturali, di eccezionale bellezza, lo *status* di cultura popolare (De Troyer, Vermeersch, 2005). Dopo la seconda guerra mondiale, in seno all'ONU viene fondata l'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) ovvero l'*Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura*. “*The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations*” (art. I, 1)<sup>43</sup>. Promuovendo il patrimonio culturale e l'uguale dignità di tutte le culture, l'UNESCO rafforza i legami tra le nazioni. Tra i suoi compiti quello di proteggere dalla distruzione o dal danneggiamento i siti del patrimonio culturale che si trovino ad affrontare situazioni di guerra, identificandoli come di interesse e rilevanza mondiale.

Se in un primo tempo rientravano nel *cultural heritage* solo i siti archeologici, i complessi architettonici e le collezioni di musei, a partire dagli anni Sessanta, il concetto di protezione viene applicato al patrimonio in evoluzione, ampliandone la definizione.

---

<sup>42</sup> <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1>

<sup>43</sup> <https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco>

Nel 1972 più di 140 Stati, tra cui l'Italia, sottoscrivono la *Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale*<sup>44</sup>, nota semplicemente come Convenzione del Patrimonio Mondiale<sup>45</sup>. Promossa dall'UNESCO, tale iniziativa nasce da due ordini di ragioni: da un lato, vi è la constatazione "che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono sempre più minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica" e che "la degradazione o lo scomparsa di un bene del patrimonio culturale e naturale rappresenti un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo"; dall'altro, si osserva che "la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta" (Preambolo del testo della Convenzione Unesco 1972). Tale Convenzione cristallizza il concetto di "patrimonio mondiale" avente "valore universale eccezionale"; il suo obiettivo primario non è, infatti, la salvaguardia di tutti i beni facenti parte del patrimonio culturale - così come identificato dagli artt. 1 e 2<sup>46</sup> - quanto piuttosto di quei soli beni che, per l'"eccezionalità" e l'"universalità" approvata del loro valore culturale, vengono accolti nella cosiddetta *World Heritage List* (Lupo, 2019). Definite le diverse tipologie di sito che possono essere iscritte nella Lista, la Convenzione stabilisce i doveri degli Stati membri nell'individuazione dei siti e il loro ruolo nella salvaguardia e conservazione degli stessi, mediante adeguati criteri e strumenti di pianificazione (Pettenati, 2016)<sup>47</sup>. L'inserimento nella *World Heritage List* comporta un riconoscimento internazionale che può favorire lo sviluppo territoriale, del tessuto socio-economico e soprattutto del settore turistico, dal momento che tale riconoscimento può essere visto come un *brand* o marchio di qualità e dunque come strumento di *marketing* territoriale. Tuttavia, ogni destinazione presenta dinamiche interne proprie e di conseguenza l'impatto del *brand* UNESCO può variare, passando da semplice conferma del prestigio di destinazioni consolidate a fattore rilevante per l'attrazione di turisti, oppure da *brand* debolmente pubblicizzato, e spesso poco conosciuto dalla popolazione stessa, a traguardo importante ma oscurato da altre tipologie di turismo prevalenti.<sup>48</sup>

Successivamente, sono stati promossi ulteriori programmi. In particolare, è con la *Convenzione sulla Salvaguardia del patrimonio culturale intangibile* (Parigi, 2003) e la *Convenzione sulla Protezione e Promozione delle diversità delle espressioni culturali* (Parigi, 2005), che "l'UNESCO chiude il cerchio delle misure di tutela, salvaguardia, conservazione, protezione valorizzazione del patrimonio

---

<sup>44</sup> [www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioMondiale1972-ITA.pdf](http://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioMondiale1972-ITA.pdf)

<sup>45</sup> Ad oggi i Paesi aderenti sono 195. I beni complessivamente sono 1121. È possibile consultare la mappa interattiva a questo link: <https://whc.unesco.org/en/interactive-map/> (30 gennaio 2021)

<sup>46</sup> Patrimonio culturale:

- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i complessi monumentali: gruppi di costruzioni isolate o raggruppate che, per la loro architettura, per la loro unità o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale, dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le aree archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

Patrimonio naturale:

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone precisamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;
- i siti naturali, oppure le zone naturali precisamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

<sup>47</sup> Nella Convenzione vengono definite le funzioni del Comitato del Patrimonio Mondiale, le modalità di elezioni dei membri, la durata del mandato e l'elenco degli Organismi consultivi. Il Comitato si riunisce una volta l'anno ed è costituito dai rappresentanti degli Stati membri della Convenzione eletti dall'Assemblea Generale per un mandato di un massimo di sei anni. È il Comitato a decidere se un sito verrà iscritto sulla Lista del Patrimonio Mondiale. Esso esamina i rapporti sullo stato di conservazione dei siti iscritti e chiede agli Stati membri di adottare specifiche misure quando un sito non è adeguatamente gestito. Per ulteriori approfondimenti: <https://www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/>

<sup>48</sup> In merito all'impatto sul turismo e alla creazione di un "*brand*" UNESCO si vedano Bourdeau *et al.*, 2016; Cuccia *et al.*, 2016; Adie, 2017. Nel prossimo paragrafo verranno ripresi alcuni aspetti correlati al rapporto patrimonio UNESCO e sviluppo turistico.

culturale mondiale nella sua accezione integrata” (Gasparini, 2017, p. 186)<sup>49</sup>. La prima è volta a proteggere le tradizioni e le espressioni orali (compreso il linguaggio), le arti dello spettacolo, i costumi sociali, i riti e le festività, le conoscenze e le tecniche artigianali tradizionali; la seconda a preservare le diversità delle espressioni e delle tradizioni culturali quali fattori fondamentali nell’ambito dello scambio di idee e di valori fra le stesse culture. Certamente il merito di aver proposto una diversa declinazione di patrimonio culturale va riconosciuto alla Convenzione di Parigi del 2003, che ne estende il perimetro sino a includervi *"the practices, representations, expressions, knowledge, and skills – as well as the instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage"* (art. 2, comma 1)<sup>50</sup>. È questo un patrimonio vivo, trasmesso di generazione in generazione, che viene ricreato costantemente da comunità e gruppi in relazione al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e che fornisce loro un senso di identità e continuità. Colto in una visione più dinamica della cultura, il concetto di patrimonio intangibile fa leva su una componente soggettiva o sociale, fondata sul valore identitario che esso riveste per le collettività, la quale, unitamente alla componente oggettiva e a quella territoriale, consente la creazione e ricreazione del patrimonio stesso ad opera delle comunità di riferimento (Lupo, 2019). Alla luce di questa estensione di concetto e di approccio, le componenti del patrimonio possono essere suddivise nelle tipologie e forme presentate nella seguente figura (figura 3).

Figura 3 – Le categorie di patrimonio culturale

Fonte: Vecco, 2017

Come evidenzia Cossu, “in Italia il *patrimoine immatériel* o *intangible heritage* viene indicato mente come patrimonio immateriale, intangibile, volatile” (Cossu, 2005, 46). Quest’ultimo aggettivo è stato introdotto da Cirese: “ho proposto di chiamare volatili: canti o fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né mobili né immobili in quanto, per essere fruiti più volte, devono essere ri-eseguiti o rifatti, ben diversamente da case o cassepanche o zappe la cui fruizione ulteriore [...] non esige il rifacimento. [...] I beni volatili sono insieme identici e mutevoli e vanno perduti per sempre se non vengono fissati su memorie durevoli” (Cirese, 1996, 251).

È in questa prospettiva che il patrimonio culturale non viene più inteso come sommatoria di elementi catalogati o elencati sulla base di regole e procedure codificate, che mirano ad essere oggettive e scientifiche, ma diventa espressione autoreferenziale di un’appartenenza a una comunità, a una tradizione culturale, a un luogo, a una rappresentazione.

Il mutamento di angolazione rispetto al passato discende dallo spostamento di *focus* dagli oggetti della cultura ai soggetti appartenenti alle comunità, il cui dinamico coinvolgimento nel processo di riconoscimento dei valori culturali consente di cogliere la vera essenza del patrimonio quale motore evolutivo della vita sociale. E apre quindi finestre nuove sulla gestione patrimoniale e sui sistemi che la sostanziano: emerge con vigore e consapevolezza crescenti l’importanza della salvaguardia del patrimonio culturale concepito in termini di luoghi - i quali sono stati plasmati e continuano ad esserlo in modo significativo da fattori sociali e culturali - e non più in relazione ai monumenti che costituiscono una mera testimonianza fisica del passato (ICCROM, 2019).

L’esistenza di uno stretto legame tra il bene culturale e il suo ambiente di riferimento - fatto di fisicità, di materialità e di significati, di elementi volatili (Cossu, 2005) - consente di ribadire che può essere patrimonio culturale, l’oggetto nel suo contesto territoriale, il contesto stesso, l’oggetto entrato in disuso e poi rivitalizzato, i nuovi segni veicolati dall’oggetto rivitalizzato, la stessa cultura della conservazione e promozione. Il territorio può essere considerato come “bene culturale complessivo strutturale, le cui componenti divengono così le invarianti configuranti dei luoghi e connotanti le comunità, i portatori di segni connotanti del processo evolutivo, il segno della storia, la qualificazione dell’identità e la matrice per una evoluzione storicizzata e contestualizzata” (Carta, 1999).

---

<sup>49</sup> Nel 1992 ha preso il via il programma *Memorie del Mondo* con l’obiettivo di preservare le collezioni documentarie di interesse universale conservate in archivi e biblioteche. Nel 2001 è stata la volta della *Convenzione sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo*, ideata per assicurare la conoscenza e la salvaguardia di risorse difficilmente individuabili che rappresentano una inestimabile testimonianza di epoche e pratiche di vita scomparse da tempo (Gasparini, 2017).

<sup>50</sup> <https://ich.unesco.org/doc/src/00009-IT-PDF.pdf>

## Patrimonio culturale e turismo per una geografia della sostenibilità

L'*excursus* sin qui compiuto, dal punto di vista storico, definitorio, normativo, si rivela un fecondo bagaglio da cui attingere per ritrovare i fili, sottili e intricati, di un discorso turistico intorno al *cultural heritage* e di intesserli lungo ciò che potremo definire come “trama” e “ordito”. Si tratta di metafore, narrative ma in un certo senso anche visive, che consentono di cogliere l'essenza del titolo dato a questo capitolo di apertura, incentrato sul substrato territoriale che lega il patrimonio culturale (trama) al turismo (ordito). È questa un'altra sfumatura dell'*heritography*, nella quale la geografia e le rappresentazioni in cui si sostanzia, o che evoca, eleggono il territorio a matrice generativa e, al contempo, ne profilano dinamiche evolutive nell'orizzonte della sostenibilità.

È nel territorio che sono depositati i cosiddetti *heritage assets* nella loro doppia valenza di beni culturali e paesaggistici, da un lato, e di attrattori turistici, dall'altro. Con tutto il carico di storie, valori, percezioni che per la loro fisicità, o per il loro profilo immateriale e cognitiva, portano con sé. Crocevia semantico dalle molteplici valenze, il paesaggio si rivela il perno su cui impostare i processi di riqualificazione e valorizzazione dei sistemi turistici locali (Mautone, Ronza, 2011) allorché si contempi – come precisato nel paragrafo precedente in relazione ai Documenti UNESCO, alla Convenzione Europea del Paesaggio e a quanto ne è conseguito a livello nazionale – una visione olistica del *cultural heritage*. Ciò si traduce in politiche e azioni che pongono in evidenza come le risorse culturali siano al contempo risorse paesaggistiche, e viceversa, in una cornice che la geografia denota come *place based* (Salone, 2012) e che elegge il patrimonio culturale a elemento di sintesi e di prospettiva, dato il suo carattere di “innov-attore” e la sua natura relazionale.

Lo sguardo offerto da questo volume, e dal progetto che verrà presentato nei prossimi paragrafi, è quello di un turismo attento alle dinamiche, alle comunità, allo sviluppo locale orientato verso dimensioni sociali e sostenibili. Le radici territoriali culturali e paesaggistiche, pur frammentate e diversificate, vengono così interpretate come tessere che, in un mosaico progettuale in rete, perdono la loro marginalità od opacità e rafforzano la loro energia unificante e creativa. E questo non solo in una prospettiva di mappatura o catalogazione oppure di tutela e salvaguardia. Ne discende, infatti, che anche nelle questioni inerenti alla gestione del *cultural heritage*, tale risorse – incastonate in paesaggi antropizzati, o nelle loro memorie non visibili, in cui sono evidenti o ritrovabili le tracce di un passato prossimo o remoto – sono, e devono essere, rimesse al centro: al centro di progetti partecipati, al centro di processi di pianificazione e gestione condivisa, al centro di strategie di sviluppo turistico orientate alla sostenibilità.

Il turismo si inserisce in questo quadro come componente talvolta dissonante, sebbene innesto fecondo di innovazione e crescita, in funzione delle modalità di interazione con un patrimonio non rinnovabili, e quindi delle ricadute in chiave territoriale. Indiscutibilmente correlato al patrimonio, si manifesta da lungo tempo in quella forma che viene definita come *cultural and heritage tourism*, forma che desta un interesse speciale nel mercato turistico. I beni, o *assets*, del turismo culturale includono musei, gallerie d'arte, parchi a tema storici, siti del patrimonio, monumenti, festival artistici e numerosi altre risorse, a partire dai paesaggi e dai luoghi in cui sono localizzati o localizzabili. L'industria dei viaggi sta riconoscendo sempre più l'importanza delle risorse culturali e del patrimonio e la loro commerciabilità. Per massimizzare i benefici a lungo termine del turismo culturale e patrimoniale, tuttavia, è necessario prestare attenzione allo sviluppo di strategie di gestione efficaci e sostenibili che garantiscano la conservazione e l'uso appropriato delle risorse culturali e del patrimonio insostituibili (Garibaldi, 2012; Ruoss, Alfarè, 2013; Sau, 2020). Culturale e patrimoniale sono aggettivazioni spesso utilizzate come sinonimi, alla luce di quanto tratteggiato nei precedenti paragrafi; in seno al mondo del turismo diventano spesso fra loro forme intercambiabili, o sovrapposte, seppur la seconda sia un sottoinsieme della prima. Secondo Richards “*growth in cultural tourism was also marked by fragmentation into a number of emerging niches, such as heritage tourism, arts tourism, gastronomic tourism., film tourism and creative tourism*” (Richards, 2018, p. 2). Timothy ribadisce che “*heritage tourism, one of the oldest and most pervasive forms of tourism, has become a buzzword in the travel industry and within the research academy. Heritage involves an inheritance from the past that is valued and utilized today, and what we hope to pass on to future generations. This patrimony may be tangible or intangible, abstract or concrete, natural or cultural, very old or rather recent, and it may be quite ordinary, although the extraordinary tends to sell better. Heritage tourism is based upon the utilization of historic resources and forms the backbone of the tourism economies of many destinations.* Alcuni studi suggeriscono che oltre l'80%

di tutti i viaggi effettuati coinvolge alcuni elementi del patrimonio culturale (Timothy, 2011), il che non sorprende quando il patrimonio è inteso in modo olistico. Il turismo del patrimonio come oggetto di ricerca accademica ha subito un'evoluzione significativa dagli anni '80 e oggi diviene un sottocampo accademico nelle prime fasi di maturazione (Timothy, 2018).

Nell'ambito più generale degli studi sul turismo, dagli inizi degli anni Novanta del Novecento, la letteratura (Zukin, 1991; Munt, 1994; Richards, 1996) evidenzia come "il capitale culturale possa essere considerato un *asset* che caratterizza il contesto geografico ove è collocato, in grado di attrarre investimenti e la domanda del così detto turismo culturale" (Caroli, 2016, p. 77). Sono numerosi i riferimenti scientifici sul *cultural*, *cultural heritage*, *tourism marketing* (Boyd, 2002; Misiura, 2006; Chhabra, 2010; Kim *et al.*, 2019) in cui viene approfondito come le componenti dell'offerta culturale possono competere con successo nel mercato turistico, sviluppando un approccio gestionale *visitor driven* e non più *object driven* (Anderson, 2005).

Come precisato da Richards, la natura mutevole del turismo culturale è stata recentemente messa a fuoco da un Rapporto UNWTO (*World Tourism Organization*, agenzia delle Nazioni Unite per il turismo) sulle sinergie del turismo e della cultura (2018)<sup>51</sup>. Questo studio conferma l'importanza del turismo culturale, dato che ben l'89% degli enti nazionali del turismo indicano come esso faccia parte della loro politica turistica, con un'aspettativa di ulteriore crescita nei cinque anni successivi. La ricerca fornisce fornito per la prima volta un supporto empirico alle stime originali delle dimensioni del mercato del turismo culturale: questa cifra rappresenta oltre il 39% di tutti gli arrivi di turismo internazionale, cioè l'equivalente di circa 516 milioni di viaggi internazionali nel 2017 (Richards, 2018). Ciò fornisce un'apparente conferma della stima, a lungo citata ma in gran parte infondata o non dimostrata, che il turismo culturale rappresenti il 40% del turismo globale (Bywater, 1993).

Il punto cruciale resta tuttavia come venga definito il turismo culturale, dibattito alimentato da molto tempo da numerosi studiosi (Richards, 1996; du Cros, McKercher, 2014; Allen *et al.*, 2015) e che trova nella crisi di oggi preoccupazioni e proposte in funzione della ripresa COVID-19. Da molte parti viene evocato sia il carattere resiliente del turismo culturale, generalmente inteso, sia la resilienza insita nei contesti territoriali in cui le comunità siano protagoniste attive del cambiamento, o adattamento, agli *shock* esogeni. Si ricorre, in particolare, al concetto di *resilient communities* in relazione alle capacità dei sistemi locali di far fronte allo stress, superare le avversità, riprendersi da accadimenti negativi. Risultato di percorsi di apprendimento ed esperienza, le strategie fondate sulle comunità resilienti e vive aprono il discorso turistico a scenari co-evolutivi tra *cultural heritage* e territorio.

Prima di procedere nelle riflessioni intorno al rapporto turismo-territorio, concernenti alcune considerazioni sugli effetti prodotti, sulle problematicità che si manifestano e che spingono strumenti e visioni verso la cornice della sostenibilità e della partecipazione, anche alla luce della situazione pandemica in corso, è utile soffermarsi su alcuni tratti definitivi correlati al turismo culturale. Lunghi dall'essere un mero esercizio di perimetrazione, esso costituisce un passaggio importante al fine di dare fondamento alle considerazioni ipotizzate.

Secondo l'ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*) turismo culturale è una denominazione che può voler dire molte cose per molte persone; in questa ampia platea di significati si condensano la sua forza e la sua debolezza allo stesso tempo (ICOMOS, 1999). A partire dalla letteratura, si rinvengono numerose definizioni, che possono essere ricondotte ad alcune macro categorie: *tourism derived*, *motivational*, *experiential*, *operational* (McKercher, du Cros, 2002). Il primo gruppo colloca il turismo culturale nel vasto *framework* della teoria del turismo, riconoscendone le basi attrattive e motivanti della cultura, esaltandone le interrelazioni tra persone, luoghi e *cultural heritage*, definendolo in connessione alla mobilità temporanea oppure ancorandolo al business e al marketing di siti e attrazioni. Rientrano nella categoria *motivational* alcune definizioni di matrice istituzionale, tra cui quella fornita dall'UNWTO nel 1995 e rivista nel 2017<sup>52</sup>: "a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination. These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual and emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary

---

<sup>51</sup> Il *Report on Tourism and Culture Synergies* include sondaggi online che coprono il 43% degli Stati membri dell'UNWTO, nonché 61 esperti internazionali e accademici del settore.

<sup>52</sup> Definition adopted during the 22nd Session of the General Assembly held in Chengdu, China (11–16 September 2017).

*heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions*". Il turismo culturale costituisce anche un'attività esperienziale, o aspirazionale, poiché si fonda su pratiche immersive e di contatto con i contesti e le comunità locali, i loro patrimoni, i loro paesaggi, le loro storie: mediante questa forma di turismo, la cultura del passato può aiutare quindi a vedere il presente da differenti angolazioni. L'approccio maggiormente diffuso sembra essere, infine, quello della definizione di tipo "operazionale". Molte delle definizioni che rientrano nelle tre tipologie precedenti comprendono, infatti, anche una o più componenti di tipo "operazionale", ovvero si soffermano sulle attività svolte e sui servizi connessi, sugli obiettivi cui tali attività tendono, sui loro scopi potenziali, ponendo altresì in evidenza le problematiche riscontrate nel delineare i parametri mediante cui includere, o meno, iniziative riconducibili al turismo culturale. I differenti approcci definitivi coprono, seguendo Richards, un campo che può essere rappresentato da due assi lungo cui collocare, rispettivamente, la dicotomia tra significato e misurazione, da un lato, e la divisione tra domanda e offerta dall'altro (Richards, 2003) (Figura 4).

Figura 4 – Determinanti definitorie del *cultural heritage*  
Fonte: Richards, 2003

Si denota, quindi, la difficoltà di rappresentare e incasellare in un singolo modello il complesso fenomeno del *cultural heritage*; pur avendo tratteggiato una sintesi basata sui suoi caratteri definitivi è turismo culturale tutto ciò che si colloca nei quadranti profilati, seppur con sfumature differenti. E questo discende dal fatto che il punto di vista dell'offerta va inevitabilmente incrociato con quello della domanda. Si possono così evidenziare nuove aree e nicchie di mercato anche legate ad aspetti di natura intangibile (turismo religioso, turismo festivo, turismo congressuale, fiere e ricorrenze, ecc.) emerse in maniera più segmentata, unitamente alla presenza di richieste e prodotti culturali sempre più specifici, per *target*, o trasversali, per filiere che coprono. La cultura, infatti, nelle sue molteplici e varie manifestazioni, è giunta a far parte di quasi tutti i modi con cui il turismo viene espresso, tanto che i comportamenti dei turisti vengono ad oggi descritti come "onnivori" (Barbieri, Mahoney, 2010; Richards, 2007). In altre parole, anche quando i turisti non intraprendono un viaggio specificamente motivati per uno scopo culturale particolare, tendono a "consumare" ampiamente la cultura nelle sue componenti patrimoniali e territoriali (Del Barrio *et al.*, 2012). Come a dire che convivono modalità diverse, e quindi turisti diversi, che si avvicinano alla fruizione dell'*heritage* culturale e che lo vivono come esperienza più o meno motivante, più o meno profonda. Sulle ragioni di tipo sociale, personale ed educativo, si innestano altre motivazioni e attitudini, la cui centralità o intensità consente di profilare i turisti culturali così come presentati da McKercher (figura 5). Nel caso del *purposeful cultural tourist* (che incrocia centralità elevata/esperienza profonda) acquisire conoscenza sulle altre culture o sul patrimonio è la ragione principale per visitare una destinazione e questo tipo di turista culturale vive una profonda esperienza culturale. Tale ragione diviene una tra le principali per il *sightseeing cultural tourist* (centralità elevata/esperienza superficiale), che vive un'esperienza più orientata all'intrattenimento. Le motivazioni culturali si affievoliscono e l'esperienza si fa maggiormente superficiale per il *casual cultural tourist* (centralità modesta/esperienza superficiale), fino ad assumere un ruolo insignificante per quello di tipo *incidental* (centralità bassa/esperienza superficiale). Anche per il *serendipitous* (centralità bassa/esperienza profonda) il turismo culturale assume un ruolo debole o inesistente nella decisione di visita di una destinazione, ma il contatto con le attrazioni culturali genera esperienze profonde (McKercher, Du Cros, 2003)

Figura 5 – Tipologie di turisti culturali  
Fonte: McKercher, Du Cros, 2003

È quindi innegabile che se, da un lato, il *cultural heritage* rappresenti una delle principali risorse che consente di creare esperienze significative per i turisti, dall'altra generi impatti importanti sui territori di destinazione o viaggio. È possibile individuare una relazione tra il patrimonio culturale ed il settore turistico in termini di sviluppo locale, che si sostanzia in effetti diretti, indiretti e indotti. "Le ricadute economiche generate dalla presenza di flussi di viaggiatori che permangono, per un periodo di tempo più o meno lungo, su un dato territorio vengono misurate attraverso le valutazioni di impatto economico, frequentemente realizzate in presenza di investimenti pubblici in ambito culturale. In

termini diretti, viene infatti osservato che il contributo del patrimonio culturale ad un percorso di sviluppo economico locale trovi il suo primo fondamento nell'attivazione di una pluralità di beni e servizi direttamente riconducibili alla sua presenza. La capacità di attrazione di un territorio nei confronti dei flussi turistici viene incorporata nella valutazione di impatto indiretto, che considera le spese effettuate dai turisti grazie all'acquisto di beni (ad esempio, produzioni tipiche locali) e servizi di accoglienza (quali ristorazione, pernottamento, ecc.) sul territorio oggetto di analisi. In termini indotti, si fa invece riferimento alla capacità di acquisto attivata su base locale grazie ai processi di generazione di ricchezza in precedenza descritti, che innescano ulteriori processi di consumo su base locale, valutati attraverso i coefficienti moltiplicativi spesa" (Minguzzi, Solima, 2012, p. 647). Ulteriori benefici da considerare sono quelli di tipo sociale, culturale ed ambientale, correlati anche al coinvolgimento e attivazione delle comunità locali, cui fanno da contraltare elementi di negatività qualora il sovraccarico umano e ambientale diventi lesivo per un luogo, il suo ambiente, la sua cultura.

Un filone di studi, supportato da indagini di natura empirica, pone in discussione sin dalle radici il rapporto tra turismo e patrimonio culturale, sostenendo che la gestione di tale patrimonio sia poco compatibile con le esigenze e le pratiche turistiche. La ricerca di un ritorno commerciale comprometterebbe, infatti, i valori e talvolta gli stessi beni culturali (Urry, 1994; Boniface, 1998; Olsen, 2010). La gestione del patrimonio culturale per il turismo viene spesso affrontata in relazione alle modalità di segmentazione del mercato, alla comprensione delle motivazioni del turista culturale, alle tecniche di comunicazione, alle collaborazioni per rafforzare l'attrattiva di siti e attività culturali. Si tratta di problematiche inerenti il rapporto offerta/domanda che, inevitabilmente, spingono affinché si adottino adeguate politiche e strategie al fine di consentire al turismo culturale di traguardare e coniugare gli obiettivi di *management* del patrimonio culturale – salvaguardando quindi gli *assets* territoriali culturali – con quelli di *management* turistico – appeal di mercato, commerciabilità dei prodotti. Ampio, e attuale, è quindi il dibattito sulla necessità di gestire e pianificare al fine di trovare una mediazione tra le istanze del mercato e le priorità del territorio, mediazione che conduce a considerare la sostenibilità quale elemento portante per generare e alimentare relazioni virtuose tra turismo ed *heritage* in chiave di sviluppo locale.

Basare il turismo sulla sostenibilità significa avere la capacità di integrare l'ambiente naturale, culturale e umano, nel rispetto dell'equilibrio fragile dei territori, al fine di garantire un'evoluzione appropriata per quanto riguarda le capacità di mitigazione dell'impatto antropico, e che sappia valutare i propri effetti sul patrimonio culturale, naturale e sulle comunità locali (Angelini *et al.*, 2019). Il turismo sostenibile porta con sé numerosi vantaggi, dallo sviluppo di nuovi prodotti di alta qualità alla riduzione dei costi; dal miglioramento dell'immagine dell'impresa all'espansione di nuovi mercati; dall'aumento del reddito e degli standard di vita alla rivitalizzazione della cultura locale, degli usi e dei costumi dell'artigianato; dal supporto alle infrastrutture rurali al miglioramento del benessere fisico e psichico (*ibidem*). Tali risultati possono essere traguardati privilegiando la salvaguardia e la protezione ambientale delle eredità culturali, indirizzando la domanda verso un turismo partecipato e fondato sulla sostenibilità. Sostenibilità come fine, ma anche come strumento, nelle parole dell'UNWTO, per "rispettare l'autenticità socioculturale delle comunità ospitanti, conservare il loro patrimonio culturale costruito e vivente e i valori tradizionali, e contribuire alla comprensione e alla tolleranza interculturale"<sup>53</sup>. Il turismo sostenibile è un settore che per decenni è rimasto di nicchia. Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità ha acquisito importanza e non solo è ancorato in diverse leggi, ma è diventato un comportamento socialmente ben visto. La pandemia ha effettivamente portato a un ripensamento e - almeno temporaneamente - a un cambiamento di comportamento. Agli inizi del 2021, in un'epoca di transizione dai futuri incerti quale quella che stiamo vivendo, nelle onde lunghe di una crisi senza precedenti per l'intero comparto e fenomeno turistico<sup>54</sup> che ha impattato enormemente sulle vite delle persone, dei viaggiatori, dei territori, la strada della riscoperta e messa in valore del *cultural heritage* desta un interesse crescente sia a livello sovralocale, ed europeo in particolare, che nazionale e regionale. Mentre oggi il turismo culturale che vi poggia ha orientato prevalentemente i flussi verso città e monumenti di grande notorietà, o verso la fruizione di un patrimonio immateriale corrispondente più alla cultura dei turisti che a quella della comunità, la diversa origine della domanda turistica post COVID-19 – maggiormente nazionale/regionale che

---

<sup>53</sup> <https://www.unwto.org/sustainable-development>

<sup>54</sup> <https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19>

internazionale – potrebbe riorientare il turismo culturale verso il segmento “minore” del patrimonio culturale italiano: aree interne, prodotti tipici di nicchia, monumenti culturali e borghi storici poco noti, per un offerta di “turismo relazionale” ovvero di relazione con le culture e le persone del territorio visitato.

È un turismo, questo, sensibile alle geografie e alle storie locali, alle esperienze lente e immersive di turisti motivati, alla prossimità quale valore di scelta, alle proposte attente all’ambiente inteso come ampio contesto di vita, che diviene pertanto un tassello di processi più ampi di sviluppo sostenibile e responsabile. “La differenza tra turismo responsabile e turismo sostenibile per alcuni è soltanto una sfumatura, per altri un distinguo sostanziale. La prima formula, all’insegna della responsabilità, nasce per qualificare un turismo di incontro, e concede maggiore attenzione alle scelte individuali ed agli impatti sociali e culturali del turismo. La sostenibilità del turismo all’inizio focalizzava invece l’attenzione sugli impatti ambientali. Allargata la nozione di responsabilità dalla sfera dei rapporti umani al contesto ambientale, e viceversa allargata la nozione di sostenibilità dalla sfera dell’ambiente a quella delle relazioni interpersonali e interculturali, di fatto i principi della sostenibilità oggi comprendono quelli della responsabilità”<sup>55</sup> (Canestrini, 2008, p.67).

Per dirlo con le parole di Barca, “non più considerato un costo per la comunità, il patrimonio culturale viene ritenuto un fattore di sviluppo e crescita, un acceleratore in grado di generare importanti dividendi, non solo sul piano economico ma anche su quello fondamentale della coesione sociale. In termini di impatti, si celebra così un ulteriore il passaggio, da una ristretta visione “turistico centrica” – in cui i beni culturali come fattore di attrazione dei flussi turistici – ad una visione del patrimonio catalizzatore di pratiche sociali e innovazione sociale” (Barca, 2017, p.79-80). È in tale prospettiva che la capacità e la spinta creativa dei territori possono contribuire a imbastire, o consolidare, traiettorie evolutive positive. *Cultural heritage* e creatività sono infatti elementi chiaramente intrecciati, entrambi caratterizzati dalla rilevanza delle proprie radici territoriali su cui allestire progettualità capaci di futuro (Cerisola, 2019).

---

<sup>55</sup> Per un approfondimento sui temi del turismo sostenibile si vedano: Place *et al.*, 1998; De Carlo, Caso, 2007; Brouder, 2017; Pollice, 2018.